In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 34446/2026
Roma, lì, 24/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1472/2026
ALFREDO GUARDIANO		CC - 21/07/2026
IRENE SCORDAMAGLIA	- Relatore -	R.G.N. 20776/2026
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso l'ordinanza del 27/04/2026 del Tribunale di Salerno

Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [redacted] avverso l'ordinanza del 17 marzo 2026 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale, decidendo ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con imposizione del dispositivo elettronico di controllo, applicatagli in relazione alla provvisoria incolpazione per il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. in danno della *ex* compagna, con la custodia cautelare in carcere.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [redacted] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

- Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 284 e 276 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione e deduce l'insussistenza dei presupposti per l'aggravamento della misura originariamente applicata al ricorrente. Adduce che egli non ne avrebbe trasgredito le prescrizioni, perché le pubblicazioni di contenuti sui *social network*, in quanto destinati ad una pluralità indistinta di soggetti e non ad una persona determinata, non si sarebbero dovute far rientrare nel novero delle comunicazioni interpersonali interdettegli. Rileva, peraltro, che le suddette pubblicazioni, quand'anche integranti messaggi, non potevano considerarsi dirette alla persona offesa (facevano, infatti, riferimento a soggetti diversi da quella, segnatamente un tale "[redacted] e, comunque, veicolavano contenuti di tono genericamente sentimentale, come tali inidonei ad arrecare alcun pregiudizio alla *ex* compagna. Lamenta, infine, l'omesso esame di specifiche deduzioni difensive.

- Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione e deduce il difetto di prova certa in ordine alla riconducibilità al ricorrente delle comunicazioni telematiche e telefoniche valorizzate dal Tribunale. Eccepisce che l'omesso espletamento di accertamenti tecnici non avrebbe consentito di riferire ad [redacted] il profilo "[redacted] denominato "[redacted] e che la mancata acquisizione di riscontri documentali non avrebbe permesso di dare credito alla versione della persona offesa, che aveva riferito di avere riconosciuto, nella voce dell'interlocutore di alcune telefonate che le erano pervenute, quella dell'indagato e di avere appreso da un dipendente di un autonoleggio che l'*ex* compagno, durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, aveva intrattenuto rapporti con terze persone.

- Il terzo motivo denuncia l'inosservanza degli artt. 276 e 284 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione e deduce la violazione dei principi di legalità e tassatività delle prescrizioni cautelari. Sostiene, al riguardo, che al ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, fosse stato fatto divieto soltanto di comunicare con persone diverse dai conviventi, non anche di utilizzare dispositivi informatici, piattaforme *social* o connessioni telematiche, di modo che il Tribunale, ampliando il contenuto della prescrizione accessoria impostagli, aveva legittimato una compressione della sua libertà personale fuori dai casi previsti. Eccepisce, infine, l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui alla frase pubblicata dal ricorrente il 12 marzo 2026 («Ti verrò a salutare quando meno te lo aspetti») era stato attribuito il significato di una manifestazione della volontà di sottrarsi alla misura cautelare.

- Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 275 e 276 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione e deduce l'inosservanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare. Lamenta che la misura custodiale carceraria sarebbe stata applicata al ricorrente senza valutare se l'adozione di una

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari rafforzata dal divieto di utilizzare strumenti telematici e di accedere ai *social network,* fosse tale da neutralizzare le esigenze cautelari ravvisate come perduranti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo, che eccepisce l'indebita equiparazione della pubblicazione di contenuti sui *social network* alle comunicazioni con persone diverse da quelle conviventi, oggetto del divieto imposto al ricorrente all'atto della sua sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è infondato.

1.1. Invero, la pubblicazione di un contenuto su un profilo di un *social network* rientra senz'altro nella categoria della "comunicazione" cui l'ordinamento penale assegna rilevanza. Tanto si ricava dalle disposizioni di cui ai commi primo e secondo dall'art. 595 cod. pen.: infatti, la condotta integrativa del delitto di diffamazione, costituita appunto dalla comunicazione con più persone, può essere commessa non solo col mezzo della stampa, ma anche con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», ad esempio, diffondendo un messaggio offensivo dell'altrui reputazione attraverso l'uso di una bacheca "[redacted] (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Rv. 269090 - 01) ovvero tramite un profilo "[redacted] (Sez. 5, n. 29458 del 05/06/2025, Rv. 288503 – 01). La destinazione del messaggio a una platea indeterminata di persone non ne elimina, dunque, la natura comunicativa, ma, semmai, ne accresce la capacità diffusiva, risultando, pertanto, il delitto di diffamazione, così realizzato, aggravato.

Ponendosi nel solco di tale interpretazione, la giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, affermato che, in tema di arresti domiciliari, sussiste violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nel caso in cui la comunicazione sia a quest'ultima rivolta direttamente, ma anche nell'eventualità in cui essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione sui "*social media*" di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e che risulti univocamente individuabile quale destinataria, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio (Sez. 6, n. 41251 del 14/11/2025, Rv. 289029 - 01). Il *post* pubblicato su un *social network* costituisce, dunque, un atto comunicativo in senso funzionale, perché consiste nella trasmissione unilaterale di un contenuto a destinatari plurimi, determinati o indeterminati. Se è vero che esso non integra una «corrispondenza», nel senso di una comunicazione» di pensiero tra persone

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

determinate (Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017, Rv. 269517 – 01), la cui «segretezza» è tutelata dall'art. 15 della Costituzione, tuttavia è senz'altro qualificabile come una «forma di comunicazione»: la corrispondenza non esaurisce, infatti, la categoria della comunicazione, intercorrendo tra i due concetti – stando all'indicazione interpretativa offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023 - «un rapporto di *species ad genus*». Ne consegue che la pubblicazione di contenuti di pensiero sui *social network*, se incide sul regime di loro tutela, non li sottrae al più generale fenomeno giuridico della comunicazione.

1.2. Tanto chiarito, il Tribunale ha dimostrato di essersi attenuto al principio di diritto dianzi richiamato, ossia, a quello secondo cui il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono, eventualmente imposto all'indagato o imputato sottoposto ad arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284, secondo comma, cod. pen., possa essere violato anche indirettamente mediante la pubblicazione, sui *social media*, di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata, purché la persona offesa abbia accesso al medesimo canale e sia univocamente individuabile quale destinataria in ragione del tenore e del contenuto del messaggio (Sez. 6, n. 41251 del 2025, *cit.*), laddove ha dato conto: di come fosse dimostrata la riconducibilità ad [redacted] dei messaggi pubblicati sui *social network*, in considerazione sia delle loro modalità espressive, omogenee rispetto ad altri messaggi già attribuitigli, sia del loro contenuto, evocante una relazione sentimentale del loro autore e la sua condizione di soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale; di come tutti quei messaggi presentassero un tenore inequivocabilmente riferibile alla persona offesa o alle persone da costei frequentate, posto che manifestavano l'intenzione di colui che ne era il sottoscrittore di proseguire nel rapporto sentimentale nonostante la volontà contraria della *partner*, di monitorarne le frequentazioni e di intimidire quanti a lei si avvicinavano; di come la parte offesa avesse effettivamente accesso ai *canali social* utilizzati dall'indagato.

Ne viene che il motivo in disamina, oltre ad essere affidato a deduzioni giuridicamente prive di fondamento, risente di un non pieno confronto con le ragioni della decisione.

2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

Le argomentazioni che lo sostengono intendono, infatti, suggerire una rivalutazione di apprezzamenti di merito congruamente effettuati dal Tribunale.

La riconducibilità all'indagato dei messaggi postati sul *social network* "[redacted] dall'"*account*" "[redacted] sul profilo della persona offesa è stata plausibilmente spiegata, come già esposto nel punto che precede, sulla base dei riferimenti in essi contenuti alla relazione sentimentale intrattenuta con l'intestataria del profilo e

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

alla condizione di restrizione della libertà personale in cui si trovava colui che ne era l'autore.

L'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, aventi ad oggetto il riconoscimento di [redacted] come l'autore della telefonata con la quale ella era stata invitata a «ritirare la denuncia» nonché il contenuto di quanto riferitole dal dipendente di una ditta di autonoleggio in ordine alla conversazione da questi avuta con [redacted] non può essere oggetto di sindacato in questa sede, trattandosi di questione di fatto approfonditamente affrontata dal giudice di merito e positivamente risolta sulla scorta di argomenti per nulla irragionevoli.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale non è incorso in nessuna violazione del principio di tassatività degli obblighi tipizzati dall'art. 284 cod. proc. pen., avendo dato congruamente conto, per quanto già esposto nel punto 1) della presente motivazione in diritto, cui si fa integrale e recettizio rinvio, delle ragioni per le quali ha ritenuto che i messaggi postati da [redacted] sui *social network* ("[redacted] e "[redacted] integrassero i comunicazioni dirette alla persona offesa e a persone dell'ambito relazionale di questa. Donde, il rilievo è generico.

Parimenti generica è la doglianza di illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è attribuito alla frase «Ti verrò a salutare quando meno te lo aspetti», pubblicata su "[redacted] dall'*account* "[redacted] il 12 marzo 2026 e rivolta a tale "[redacted] il significato di una manifestazione della volontà di sottrarsi alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non avendo la difesa del ricorrente allegato specifici ed inopinabili elementi fattuali atti a comprovare l'assoluta implausibilità della lettura che di quella espressione è stata offerta dal giudice di merito.

4. Infondato è, invece, il quarto motivo di ricorso.

Il Tribunale ha giustificato il proprio convincimento circa l'essere la custodia cautelare in carcere l'unica misura idonea ad infrenare le persistenti esigenze cautelari ravvisate a carico di [redacted] valorizzandone l'assoluta incapacità di autocontrollo, dimostrata sin dall'inizio dell'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Si tratta senza dubbio di congrua motivazione in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare imposta al ricorrente, che merita, però, di essere integrata con gli ulteriori rilievi, sviluppati nel provvedimento impugnato, con i quali si è dato atto di come egli, violando il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui coabitanti, tra le quali figurava la sua *ex* compagna ed altri a lei collegati, avesse non solo trasgredito le

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f

prescrizioni inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma anche reiterato le condotte persecutorie ascrittegli.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 –, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso, 21/07/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Irene Scordamaglia	Luca Pistorelli

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f